



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE,  
E LA NORMATIVA TECNICA

Ex Divisione IX – Politiche europee e internazionali, cooperazione amministrativa e riconoscimento titoli professionali

### IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999”, ed in particolare l’allegato III, sez. A e s.m.i.;

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs n. 206/2007, la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo 206 del 2007;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. +39 06 47055521

dirigente [roberto.tato@mise.gov.it](mailto:roberto.tato@mise.gov.it)  
[rossana.boscolo@mise.gov.it](mailto:rossana.boscolo@mise.gov.it)  
[dgmccvnt.div09@pec.mise.gov.it](mailto:dgmccvnt.div09@pec.mise.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)



IN ATTESA dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTA la domanda del Sig. REISDORF Rudolf Hans-Peter, cittadino svizzero, diretta ad ottenere il riconoscimento dell'esperienza professionale estera per l'esercizio in Italia dell'attività di spedizioniere di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, recante "Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri" ed al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno" e s.m.i;

VISTA la documentazione fornita dall'interessato volta a comprovare l'esperienza professionale maturata presso impresa del settore con sede a Basilea (Svizzera);

VISTO in particolare l'Attestato del 28 gennaio 2020 della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), responsabile del Punto di contatto previsto dalla Direttiva 2005/36/CE, che certifica l'esperienza professionale ultradecennale maturata dall'interessato in qualità di componente del consiglio di amministrazione della società Fracht AG di Basilea (Svizzera) operante nel settore dei servizi di "spedizione e logistica di ogni tipo";

CONSIDERATO che con il citato Attestato il SEFRI dichiara che "le predette attività non sono vietate né all'azienda né al sig. Reisdorf, nemmeno temporaneamente";

VISTA la Dichiarazione della società Fracht AG del 29 gennaio 2020 in cui risulta che l'interessato è impiegato come spedizioniere e CEO dal febbraio 1981;

VISTO il documento denominato "Registro di commercio del cantone di Basilea Città" del 18.12.2019 dal quale risulta che lo scopo societario della Fracht AG è "la fornitura di tutti i tipi di servizi di spedizione e logistica, in particolare realizzazione di trasporti internazionali su treno, camion, nave del Reno e marittima e aereo, nonché magazzini, deposito gratuito e attività di spedizione di transito";

CONSIDERATO che con il predetto Attestato del SEFRI certifica anche il possesso del titolo di formazione denominato "Kaufmannischer Angestellter EFZ, Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (impiegato di commercio AFC, attestato federale di capacità)", conseguito dall'interessato il 28 marzo 1980 dopo una formazione di tre anni;

VISTO che, secondo le informazioni fornite al SEFRI, il predetto titolo è riconosciuto a livello statale in Svizzera, autorizza il suo titolare a esercitare in tutto il Paese la professione di "impiegato di commercio", la formazione corrisponde al livello



di qualifica di cui all'art. 11 b) della direttiva 2005/36/CE ed è classificata nel livello 4 del Quadro nazionale delle qualifiche (QNQ formazione professionale) per i titoli della formazione professionale (EQF: livello 4);

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 26 febbraio 2020, seppur in assenza del parere delle Associazioni di categoria, sulla base delle citate premesse ed ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 206/2007 ha ritenuto l'esperienza professionale documentata dall'interessato e maturata in Svizzera, unitamente al titolo professionale, idonea ed attinente all'esercizio dell'attività di spedizioniere di cui alla citata legge n. 1442/1941 ed al d.lgs. n. 59/2010;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di €32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di €16,00) è stata corrisposta in data 29 gennaio 2020 per conto dell'interessato tramite bonifico bancario della Banca Popolare di Sondrio – RIF. Operazione VTP20030T0068576481090110900IT - alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio;

## DECRETA

### Art. 1

1. Al Sig. REISDORF Rudolf Hans-Peter, cittadino svizzero nato a Basilea (Svizzera) in data 16 dicembre 1961, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 206/2007 è riconosciuta, unitamente al titolo professionale, l'esperienza professionale estera di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di spedizioniere di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, recante "Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri" ed al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno" e s.m.i;

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma, 07 aprile 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Loredana GULINO